INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 26

Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di trasporti in concessione

Per la concessione di ulteriori contributi in applicazione degli articoli 3 e 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a sostenere, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 17 della legge medesima, la maggiore spesa di lire 6 miliardi per contributi in capitale. La somma di lire 6 miliardi sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	IX — Potenziamento trasporti in concessione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-26-sovvenzioni-per-la-costruzione-e-l-esercizio-di-trasporti-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it